

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO 2015-2018

INTERVENTO 21.B
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 dd. 26.11.2015 e successivamente modificate ed integrate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dd. 02.02.2017

Art. 1 - Ambito di intervento: formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali

1. A tutti gli apprendisti assunti da 1° gennaio 2017 presso una sede situata sul territorio della Provincia di Trento con contratto di apprendistato professionalizzante, è assegnato un buono formativo annuale (voucher) per la formazione di base e trasversale del valore massimo di € 512,00 corrispondenti a 40 ore annuali. La formazione è fruita scegliendo dal sito di Agenzia del Lavoro uno dei soggetti formatori accreditati (D.P.P. 18-125/Leg. del 9 maggio 2008, deliberazione della Giunta provinciale n. 1820 del 18 luglio) che hanno espresso la volontà di svolgere tale attività. Il datore di lavoro interessato sottoscrive con il soggetto formatore una lettera di conferimento incarico, come previsto dalla determinazione della Dirigente Generale di Agenzia del Lavoro n. 18 del 19.01.2017.
2. Per gli apprendisti assunti prima del 1° gennaio 2017, in via transitoria e nelle more dell'operatività del sistema dei buoni formativi, la medesima offerta formativa è attuata mediante l'affidamento a soggetti idonei individuati a seguito di procedura ad evidenza pubblica. L'azienda è contattata direttamente dal soggetto formatore per la convocazione dell'apprendista ai corsi. L'elenco dei soggetti formatori incaricati è pubblicato sul sito di Agenzia del Lavoro.
3. La formazione prevede che la modalità di verifica degli apprendimenti, la frequenza e l'esito vengono comunicati dal soggetto formatore all'azienda ed all'apprendista.
4. Agenzia del Lavoro può segnalare al Servizio Lavoro il datore di lavoro che, senza giustificato motivo, non ottempera all'obbligo formativo.

Art. 2 - Durata della formazione

1. La durata dell'offerta formativa pubblica è determinata dal titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione e si articola in:
 - a. 120 ore per la durata del contratto per gli apprendisti privi di titolo di studio, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di 1° grado (licenza media);
 - b. 80 ore per la durata del contratto per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di 2° grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
 - c. 40 ore per la durata del contratto per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
2. Contratti a tempo determinato di carattere stagionale (nei casi previsti dall'art. 44 comma 5 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81):
 - a. per contratti di durata fino a 3 mesi: 0 ore
 - b. per contratti di durata superiore a 3 mesi fino a 6 mesi: 20 ore
 - c. per contratti di durata superiore a 6 mesi: 40 ore

In caso di proroghe di contratti di durata superiore a 3 mesi, che possono determinare un incremento del monte ore di formazione, il datore di lavoro dovrà contattare il soggetto formatore per concordare l'eventuale formazione aggiuntiva. Nel caso di contratti inizialmente

previsti di durata pari o inferiore a 3 mesi, l'obbligo formativo scatta se la proroga è superiore ad 1 mese e se la durata complessiva del rapporto di lavoro supera i 3 mesi.

Laddove la formazione trasversale è articolata in più stagioni, il monte ore massimo è rapportato alla durata dei singoli rapporti di lavoro.

Art. 3 - Consulenza e stesura del Piano Individuale Formativo

1. Il Soggetto formatore, ricevuto dall'azienda l'incarico formale sottoscritto dall'apprendista e dal datore di lavoro, deve chiedere, per conto dell'apprendista, l'assegnazione del voucher all'Agenzia del Lavoro. Il voucher è univoco e quindi può essere attivato presso un solo soggetto formatore per l'annualità in corso.
2. Il Soggetto formatore inserisce nel nuovo gestionale dedicato, il Piano Individuale Formativo (PIF) per la singola annualità. Il percorso formativo dell'apprendista ha durata massima di 40 ore per annualità, fino ad un massimo di tre anni, in base agli obblighi normativi. Poiché il CCNL Artigianato prevede una durata fino a 5 anni, la formazione deve essere comunque erogata entro i primi tre anni.
3. La durata della formazione può essere ridotta in presenza di crediti formativi acquisiti in precedenti rapporti di apprendistato, mediante partecipazione ad uno o più moduli previsti dal Catalogo Provinciale, reperibile sul sito dell'Agenzia del lavoro. I crediti sono riconosciuti per moduli frequentati a partire dal 14 settembre 2011. Il credito è riconosciuto *solo* in caso di frequenza pari o superiore all'80% della durata del modulo e la riduzione oraria corrisponde alle *sole ore di frequenza*.
4. La formazione sulla sicurezza generale e specifica dell'apprendista non rientra nell'offerta formativa pubblica ed è a carico dell'azienda. Nella fase di stesura del PIF, i crediti formativi sulla sicurezza ricavati dal codice ATECO comunicato dall'azienda, sono riconosciuti automaticamente in riduzione sulle 40 ore della prima annualità e, conseguentemente, l'importo del voucher è ridotto del valore corrispondente. La riduzione viene riconosciuta anche in presenza di formazione acquisita dall'apprendista in precedenti rapporti di lavoro, purché realizzata conformemente a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 21.12.2011 e successive modifiche. Il datore di lavoro deve comunque produrre copia degli attestati di formazione sulla sicurezza al soggetto formatore, come previsto nella lettera di conferimento incarico.

Art. 4 - Contenuti della formazione

1. La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali deve avere come oggetto i moduli formativi contenuti nel catalogo provinciale pubblicato sul sito web di Agenzia del Lavoro.
2. Sono obbligatori e devono essere effettuati entro la prima annualità del contratto i seguenti moduli (se non già frequentati in precedenti rapporti di apprendistato):
 - il modulo di accoglienza TRAA1 di 4 ore;
 - il modulo TRAC1 contenente gli elementi essenziali in materia di contratto di lavoro, aspetti economici, fiscali e previdenziali della durata di 12 ore. Tale modulo deve comprendere 2 ore per la trattazione della pensione complementare e 2 ore sul ruolo delle rappresentanze, erogato, ove possibile, coinvolgendo le organizzazioni sindacali e datoriali.
3. I moduli d'italiano per stranieri non sono previsti nel Catalogo provinciale; nel caso di apprendisti stranieri con difficoltà di comprensione della lingua italiana, è compito dell'azienda farsi carico della relativa formazione.
4. Agenzia del Lavoro può integrare o modificare il catalogo provinciale.
5. La formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori per i settori produttivi che presentano livelli di rischio medio alto può essere finanziata, nell'ambito e secondo i limiti dell'intervento 4.D "Progetti di formazione per il miglioramento della salute e della sicurezza

sul lavoro”, solo per i contenuti ulteriori rispetto agli obblighi indicati dalle direttive comunitarie, dalla normativa nazionale e da quella provinciale.

Art. 5 - Aziende multilocalizzate

1. L'offerta formativa provinciale è erogata agli apprendisti assunti da datori di lavoro con sede legale o operativa in provincia di Trento.
2. Le aziende che hanno sedi in più Regioni, per l'offerta pubblica possono adottare la disciplina della Regione o Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale o la sede operativa interessata.